

## Guida alla compilazione dell'elenco clienti e fornitori (il cd. "spesometro")

di [Vincenzo D'Andò](#)

Pubblicato il 10 dicembre 2011

si avvicina la scadenza per la presentazione dell'elenco di clienti e fornitori, ai fini dello spesometro, per l'anno 2010; ecco come fare...

### Premessa

L'art. 21, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto ai soggetti passivi Iva che effettuano operazioni rilevanti ai fini del tributo l'obbligo di darne comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate.

Il Provvedimento Agenzia Entrate 16 settembre 2011 ha ulteriormente modificato le specifiche tecniche per la comunicazione, ma soprattutto ha prorogato dal 31 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011 (che cade di sabato, per conseguenza al 02 gennaio 2012) il termine ultimo per la trasmissione degli elenchi riferiti all'anno 2010.

L'Agenzia delle Entrate, che già si era occupata della comunicazione telematica delle fatture, in particolare con la circolare n. 24/E del maggio 2011, ha di recente pubblicato sul proprio sito web una serie di risposte a quesiti sul cd. "spesometro" proposti da associazioni di categoria e da operatori professionali.

### Scadenza per l'invio telematico dell'elenco clienti e fornitori

Dovranno essere comunicate in via telematica:

- entro il **02 gennaio 2012** (ex 31 ottobre 2011), le operazioni di importo pari o superiore ai 25.000 euro al netto dell'IVA rese e ricevute nel periodo d'imposta 2010, limitatamente a quelle per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura;
- entro il **30 aprile 2012**, le operazioni di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell'IVA rese e ricevute nel periodo d'imposta 2011, per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura;
- entro il **30 aprile 2012**, le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, al lordo dell'IVA per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura, con esclusivo riferimento a quelle rese e ricevute dal 1° luglio 2011.

Per il periodo d'imposta 2010 dovranno, quindi, essere comunicate soltanto le operazioni soggette all'obbligo di fatturazione di ammontare pari o superiore a 25.000 euro, al netto dell'imposta.

## **Soggetti obbligati**

Sono obbligati alla particolare comunicazione (degli elenchi clienti e fornitori) tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta.

In particolare, i predetti contribuenti hanno l'obbligo di presentare, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle entrate, la comunicazione dei dati concernenti le operazioni rilevanti ai fini IVA:

- rese a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA (clienti);
- ricevute da soggetti titolari di partita IVA, dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta (fornitori);
- rese a soggetti nei confronti dei quali non sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA (consumatori finali, tra i quali anche imprenditori e professionisti che hanno acquistato beni e servizi non rientranti nell'attività d'impresa o di lavoro autonomo).

La norma non prevede ipotesi di esclusioni soggettive dall'obbligo di comunicazione che, pertanto, ricade su tutti i soggetti passivi ai fini dell'IVA.

Sono, quindi, obbligati a detta comunicazione anche i seguenti soggetti:

- i soggetti in regime di contabilità semplificata (esclusi i soggetti nei regime dei minimi, si tratta dei cd. contribuenti minimi, per i particolari, si veda qui di seguito);
- gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole;
- i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, quelli operanti tramite rappresentante fiscale, ovvero identificati direttamente;
- i curatori fallimentari ed i commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa;
- i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. . 633/1972;
- i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

## **Contribuenti minimi**

Per i contribuenti minimi, l'esonero dalla comunicazione dei dati rilevanti ai fini Iva viene meno quando, in corso d'anno, si verifica la fuoriuscita dal regime semplificato.

L'obbligo di comunicare le operazioni effettuate a partire dalla data in cui vengono meno i requisiti scatta se si realizzano ricavi/compensi superiori a 45.000 euro; altrimenti,

l'adempimento è dovuto a partire dall'anno successivo.

Inoltre, il soggetto passivo Iva che riceve una fattura da un contribuente minimo, se ne ricorrono i presupposti (ad es. per il superamento del limite 25.000 euro), è comunque tenuto a comunicare l'operazione, anche se la stessa non genera analogo obbligo in capo all'operatore "minimo" che ha emesso il documento.

### **Dati da comunicare**

Devono essere comunicate le operazioni rilevanti ai fini IVA, ossia:

- le operazioni imponibili;
- le operazioni non imponibili;
- le operazioni esenti.

Per conseguenza, vengono considerate operazioni non rilevanti ai fini dell'IVA quelle fuori campo di applicazione dell'IVA perché manca uno dei requisiti essenziali (soggettivo, oggettivo, territoriale).

Sono, invece, da comunicare (se di importo pari o superiore a 3.000 euro), poiché operazioni rilevanti ai fini Iva:

- I corrispettivi risultanti dagli estratti conto quindicinali Snai al gestore degli apparecchi da intrattenimento;
- le fatture emesse dal pubblico esercizio nei confronti del gestore degli apparecchi;
- i corrispettivi derivanti da singole giocate al Lotto da parte di soggetti privati;
- i corrispettivi delle farmacie a fronte delle distinte riepilogative Asl.

### **Operazioni incluse od escluse dall'obbligo di comunicazione**

Ovviamente, nella comunicazione non devono essere inserite le informazioni relative:

- alle importazioni;
- alle esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. n. 633/1972 (poiché soggette all'obbligo di emissione della bolletta doganale, e, quindi, già conosciute dall'Amministrazione finanziaria). Mentre riguardo le spedizioni internazionali delle merci, i servizi di spedizione e trasporto relativi a operazioni di importazione ed esportazione rientrano tra le operazioni rilevanti da comunicare. Sono, invece, escluse dalla comunicazione le operazioni effettuate in ambito comunitario perché già acquisite tramite i modelli Intrastat;
- le operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria (come quelle connesse ai contratti di assicurazione e ai contratti di somministrazione di energia elettrica, quelle relative ai contratti di mutuo, e quelle relative agli atti di compravendita di

immobili);

- le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'IVA, qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari.

Non rientrano tra le citate carte di credito, di debito o prepagate, quelle emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio nazionale (pertanto, ove il pagamento venga eseguito con tali ultime carte, sussiste l'obbligo di comunicazione dell'operazione).

Sono, inoltre, esclusi da tale adempimento i passaggi interni di beni tra rami d'azienda, documentati con fattura.

Rientrano nell'obbligo comunicativo sia le operazioni soggette al **regime del margine** sia quelle soggette al regime del **reverse charge** (inversione contabile).

Per le operazioni soggette al regime dell'inversione contabile, per le quali l'imposta non viene indicata in fattura perché assolta dal cessionario, il limite superato il quale scatta l'obbligo di comunicazione è 3.000 euro.

In particolare, nel caso di operazioni rientranti nel regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'art. 36 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, dovrà essere comunicata la sola base imponibile cui è riferibile l'imposta, restando non rilevante la quota dell'importo non soggetta ad IVA. In sostanza, per la determinazione dell'importo dell'operazione cui è connesso l'obbligo di comunicazione, non si deve tenere conto dell'eventuale quota parte fuori campo IVA.

Relativamente alle operazioni oggetto di comunicazione già dall'anno 2010, la comunicazione deve essere effettuata anche nelle ipotesi di cessioni o prestazioni effettuate a favore di consumatori finali per le quali viene emessa la fattura.

### **Operazioni con privati**

Nel caso di operazioni con privati, in presenza di contratti tra loro collegati o di contratti da cui derivano corrispettivi periodici o di pagamenti con acconti e saldi, per verificare il superamento della soglia di 3.600 euro, non si tiene conto delle operazioni effettuate dal 1° gennaio al 30 giugno 2011, dal momento che il monitoraggio delle operazioni con privati decorre dal 1° luglio 2011.

### **Ricevute fiscali**

Se viene emessa ricevuta fiscale nei confronti di un soggetto passivo Iva, per indicare nel campo 6 del tracciato l'importo dell'operazione al netto dell'Iva, va effettuato lo scorporo dell'imposta dal corrispettivo.

### **Cessioni gratuite (oggetto di auto fatturazione)**

Debbono essere, altresì, comunicate le **cessioni gratuite** di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa, nonché la destinazione di beni a finalità estranee alla impresa.

In tal caso (comunicazione di cessioni gratuite di beni rientranti nell'attività propria dell'impresa, oggetto di autofatturazione) nel campo codice fiscale della controparte va indicata la partita Iva del cedente.

### **Casi particolari**

Per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici (contratti di locazione, noleggio, concessione, etc.) la comunicazione deve essere effettuata soltanto qualora i corrispettivi dovuti in un intero anno solare siano di importo complessivo non inferiore a 3.000 euro.

Viceversa, per le altre tipologie di contratto (ad esempio, compravendita), il superamento della soglia di 3.000 euro deve essere sempre collegato alla singola operazione.

Sempre ai fini della verifica dell'eventuale superamento della soglia, per i contratti tra loro collegati, occorre invece considerare l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti.

Ciò posto, a fronte del pagamento frazionato del corrispettivo relativo a un unico contratto che prevede corrispettivi periodici ovvero a più contratti tra loro collegati in relazione ai quali sono previsti corrispettivi di importo complessivo superiore, in un anno solare, ai limiti (3.000 euro ovvero 3.600 euro), dovrà essere comunicato l'importo complessivo delle operazioni rese e ricevute nell'anno di riferimento, anche se il corrispettivo relativo al singolo contratto è inferiore a detti limiti.

In tali casi, nel campo "data dell'operazione", va indicata la data di registrazione dell'ultima operazione resa e ricevuta nell'anno di riferimento o la data in cui le operazioni si intendono eseguite.

Quanto previsto per i contratti che prevedono corrispettivi periodici ovvero tra loro collegati vale anche per tutte le operazioni di importo unitario pari o superiore ai limiti, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia regolato in modo frazionato (ad esempio, acconto e saldo) e che sia effettuato in anni diversi.

### **Fattura differita**

In caso di fattura differita, riepilogativa delle operazioni effettuate nel corso dello stesso mese nei confronti dello stesso cliente/fornitore, il superamento della soglia va verificato facendo riferimento all'importo della fattura stessa e non della singola operazione documentata da DDT o in altro modo.

### **Fattura cointestata**

In caso di fattura cointestata, l'operazione va segnalata per ciascuno dei cointestatari. Per la verifica del superamento della soglia si fa riferimento all'importo totale della fattura; se la quota

parte di un singolo cointestatario dovesse essere inferiore a 3.000 euro, andrà indicato, come “modalità di pagamento”, “importo frazionato”.

### **Fattura con sconto**

In caso di fattura con sconto condizionato, l’importo da comunicare è quello incassato, quindi al netto dello sconto.

### **Fattura riepilogativa**

Se in un’unica fattura sono documentate operazioni di natura diversa che determinano un valore complessivo superiore alla soglia, la fattura va comunicata con riferimento al totale.

### **Note di variazione**

Le operazioni devono essere comunicate al netto di eventuali note di variazione.

Ciò poiché i record di dettaglio 4 e 5 del tracciato della comunicazione riguardano esclusivamente le note di variazione relative a operazioni già comunicate e non effettuate nello stesso anno in cui viene emessa/ricevuta la nota di variazione (per i particolari si veda qui di seguito).

### **Elementi da indicare nella comunicazione**

I dati che devono essere indicati nella comunicazione riguardano, per ciascuna cessione e acquisto o per ciascuna prestazione resa o ricevuta, l’indicazione della partita IVA o del codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente, l’importo delle operazioni effettuate, tenendo conto delle variazioni.

Ne consegue che l’operazione non andrà comunicata se, per effetto della nota di variazione in diminuzione, l’importo dell’operazione, inizialmente superiore al limite di 3.000 euro scende al di sotto di detto limite; se invece l’importo dell’operazione è in origine superiore al limite dei 3.000 euro e con la nota di variazione in diminuzione l’importo rimane comunque superiore al limite stesso, l’operazione va comunicata al netto dell’importo stornato.

Analogamente l’operazione andrà comunicata nel momento in cui, per effetto della nota di variazione in aumento, l’importo, inizialmente inferiore al limite di 3.000 euro, supera detto limite.

Nell’ipotesi in cui la variazione avvenga dopo il termine previsto per la comunicazione, l’importo sarà indicato in quella relativa all’anno in cui la nota di variazione è stata emessa.

L’acquisizione del codice fiscale è sempre necessaria qualora il cessionario o committente non rivesta la qualifica di soggetto passivo IVA anche in caso di emissione della fattura, tranne per le ipotesi in cui il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate.

Per tutte le altre operazioni soggette all’obbligo di comunicazione, effettuate nei confronti dei

soggetti non residenti, privi di codice fiscale, occorre indicare per le persone fisiche il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita e il domicilio all'estero, mentre per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta e la sede legale.

Per l'individuazione degli elementi informativi da trasmettere, il soggetto obbligato deve fare riferimento al momento della registrazione o, in mancanza dell'obbligo, al momento di effettuazione dell'operazione.

Infine, nelle ipotesi di attività di intermediazione svolta dalle agenzie di viaggi e turismo in nome e per conto dei vettori (esempio, vendita al pubblico di biglietteria aerea, nazionale e internazionale, di biglietteria ferroviaria e marittima e di altri servizi simili), le operazioni rilevanti ai fini IVA, effettuate dalle agenzie di viaggio intermedie, riguardano le fatture emesse da quest'ultime per le provvigioni che vengono corrisposte dai vettori per lo svolgimento dell'attività di intermediazione. In tal caso, oggetto dell'adempimento sono le operazioni il cui corrispettivo, secondo le condizioni contrattuali, sia pari o superiore a 3.000 euro.

### **Spesometro: Reso disponibile il software gratuito per compilare la comunicazione dei dati Iva**

E' stato pubblicato, il 21 novembre 2011, sul sito dell'Agenzia delle Entrate il software di compilazione per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (Cd. Spesometro).

Si tratta della versione 1.0.0 del 07/11/2011. Avverte la nota, dell'Agenzia delle Entrate del 21 novembre 2011, che detto software denominato "CompilazioneSpesometro" è un prodotto che permette agli utenti la compilazione delle comunicazioni ex art. 21 D.L. n. 78/2010 (Spesometro).

I file creati con il software di compilazione dovranno essere sottoposti a successivo controllo con la relativa procedura di controllo.

Per le operazioni effettuate nel corso del 2010 è prossima la scadenza del 2 gennaio 2012 (difatti, il 31 dicembre 2011 cade di sabato) entro cui i contribuenti Iva dovranno trasmettere la comunicazione telematica, istituita dall'art. 21 del D.L. n. 78/2010.

Viceversa, per l'anno 2011, l'importo scende a 3 mila euro e la comunicazione andrà trasmessa entro il 30 aprile 2012.

Sono tenuti alla comunicazione tutti i soggetti passivi dell'Iva, compresi gli enti non commerciali, anche per gli acquisti utilizzati promiscuamente, di cui andrà inserito l'intero importo.

### **Dati da inserire nel file:**

- Operazioni con soggetti residenti non titolari di Partita IVA;
- Operazioni con soggetti residenti titolari di Partita IVA;

- Operazioni con soggetti non residenti;
- Operazioni con soggetti residenti titolari di Partita IVA - note di variazione;
- Operazioni con soggetti non residenti - note di variazione.

### **Sanzioni**

Da tenere presente che per l'omessa trasmissione della comunicazione, nonché per l'invio della stessa con dati incompleti o non corrispondenti al vero, potrebbe susseguire l'applicazione della sanzione amministrativa che andrà da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 2.065,00.

10 dicembre 2011

**Vincenzo D'Andò**

**Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l